



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 132 del 14/10/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2026, DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 636-637-638 DELLA LEGGE N. 207/2024

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **16:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Presente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 636-637-638 DELLA LEGGE N. 207/2024

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2024 , n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" consente ai Comuni di istituire un contributo da applicarsi su alcune domande di cittadinanza e su quelle di certificazione dai registri di stato civile formati da più di 100 anni;

RICHIAMATI, in particolare l'art. 1:

- comma 636: *"I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71";*

- comma 637: *"I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni";*

- comma 638. *"Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo";*

EVIDENZIATO che:

- il fenomeno non era mai stato adeguatamente rilevato scientificamente e solo a seguito dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, in



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, si è proceduto ad una rilevazione ricognitiva dalla quale emerge il quadro di un fenomeno di notevole impatto sui Comuni coinvolti;

- nel corso del 2023, e senza considerare i riconoscimenti ottenuti presso i consolati italiani, su un totale di 176.121 acquisizioni di cittadinanza a diverso titolo, ben 61.328 sono state per iure sanguinis;

- l'art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 207/2024 prevedendo espressamente il contributo amministrativo da parte dei richiedenti la cittadinanza riconosce l'onerosità e il valore anche economico dell'attività dei Comuni in questa materia;

VISTI i procedimenti per i quali può essere istituito questo contributo:

1. domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano (art. 1 della legge n. 91/1992 e art. 1 della legge n. 555/1912);
2. domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di donna coniugata con cittadino italiano (art. 10 della legge n. 555/1912);
3. dichiarazioni di elezione della cittadinanza italiana del maggiorenne riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano che può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione (art. 2 della legge n. 91/1992);
4. rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del cittadino che l'ha acquistata per adozione durante la minore età, revocata durante la maggiore età dell'adottato, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, entro un anno dalla revoca;
5. rinuncia della cittadinanza italiana da parte di chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992 una volta divenuto maggiorenne, se in possesso di altra cittadinanza";
6. domande e dichiarazioni che si potrebbero presentare sulla base delle disposizioni degli articoli 2, 7, 11 e 12 della legge n. 555/1912;

VERIFICATO che:

- gli atti di cittadinanza italiana e le relative certificazioni rilasciati dal Comune di Rubiera sono circa 40 ogni anno;
- i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, delicate valutazioni di ordine giuridico inerenti la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RICORDATO che non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, della legge n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da pubbliche amministrazioni (ad es. decreti di cittadinanza);

RITENUTO opportuno avvalersi delle facoltà fissate dalle richiamate disposizioni assoggettando le diverse fattispecie ai contributi di cui alla seguente tabella:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Tipologia	Contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto nella fattispecie sottostante	€ 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	€ 150,00

RICORDATO che il contributo:

- di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71) e si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;

EVIDENZIATO che i contributi:

- sono dovuti per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- non sono un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, della legge n. 207/2024;
- non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione art. 1, comma 638, della legge n. 207/2024, le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sostituiscono quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole della Responsabile del 1^ Settore Affari generali e istituzionali - Servizi alla comunità in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- favorevole della Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere in quanto il numero delle richieste di riconoscimento della cittadinanza è in costante crescita;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si richiamano in modo sostanziale ed integrale:

- di istituire, a partire dal 1° gennaio 2026, il Contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto nella fattispecie sottostante	€ 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	€ 150,00

- di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

- di demandare alla Responsabile del 1^ Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Comunità e alla Responsabile del 2^ Settore Programmazione economica e Partecipazioni l'assunzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Funzionario culturale dott.ssa Angela Ficarelli Responsabile del 1^ Settore Affari generali e Istituzionali – Servizi alla Comunità;

- che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA